



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.04.2001  
COM(2001) 187 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 ottobre 2000, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, in base all'articolo 30 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>1</sup>, l'autorizzazione a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva.

A norma dell'articolo 30, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Repubblica federale di Germania con lettera del 7 febbraio 2001.

L'accordo riguarda la costruzione e manutenzione di sei ponti di confine e la manutenzione di altri due ponti di confine, tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. I ponti in questione fanno parte della viabilità pubblica lungo la frontiera tra i due paesi.

L'accordo prevede che le forniture relative alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine siano soggette alla legislazione tedesca in materia di imposta sul valore aggiunto qualora l'autorità competente per tali forniture sia stabilita nella Repubblica federale di Germania. Le forniture relative alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine saranno invece soggette alla legislazione polacca in materia di imposta sul valore aggiunto qualora l'autorità competente per tali forniture sia stabilita nella Repubblica di Polonia.

Secondo l'accordo, la Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione e manutenzione di tre ponti di confine e della manutenzione di un altro ponte di confine. Analogamente, la Repubblica di Polonia sarà responsabile della costruzione e manutenzione di tre ponti di confine e della manutenzione di un altro ponte di confine.

L'accordo prevede inoltre che, fatta eccezione per i dazi doganali, non sia applicata nessuna imposta all'importazione sui beni importati dal territorio di uno Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione dei ponti di confine in questione. Questa disposizione non si applica ai beni importati a tali fini da amministrazioni pubbliche.

Secondo il principio di territorialità stabilito dalla sesta direttiva, le operazioni di costruzione, riparazione e rinnovamento dei ponti eseguite su territorio tedesco sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelle eseguite su territorio polacco esulerebbero dal campo d'applicazione della sesta direttiva in materia di IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sarebbero eseguite. Inoltre, ogni importazione dalla Repubblica di Polonia in Germania di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania.

Gli Stati contraenti sono dell'opinione che l'applicazione di tali norme comporterebbe onerose complicazioni fiscali per le imprese responsabili dei lavori in questione. Essi pertanto

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

ritengono che le disposizioni fiscali del progetto di accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali delle imprese.

Occorre inoltre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 30 della sesta direttiva in materia di IVA, il Consiglio ha già autorizzato la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica ceca e con la Repubblica di Polonia vari accordi<sup>2</sup> relativi a lavori di costruzione in zone di confine contenenti disposizioni fiscali simili a quelle dell'accordo in questione.

La Commissione riconosce che, rispetto all'applicazione delle normali disposizioni fiscali, la tassazione uniforme dei lavori di costruzione, riparazione e rinnovamento e la rinuncia alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni da utilizzare per tali lavori semplificherebbero gli obblighi delle imprese.

La Commissione ritiene che l'accordo in questione potrebbe avere un lieve effetto positivo o un lieve effetto negativo sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, alla luce delle disposizioni dell'accordo intese ad assicurare un complessivo equilibrio, degli accordi precedenti in cui si è cercato di garantire una compensazione generale e della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non debba impedire nella fattispecie la concessione alla Repubblica federale di Germania dell'autorizzazione chiesta.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica federale di Germania debba essere autorizzata a concludere l'accordo proposto.

---

<sup>2</sup> Il Consiglio ha approvato le misure in questione deroganti alla sesta direttiva ai sensi dell'articolo 30 con le seguenti decisioni: decisione 95/115/CE del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47), decisione 96/402/CE del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35), decisione 95/435/CE del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34), decisione 97/188/CE del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18) e decisione 97/511/CE del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e vista in particolare la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa.
- (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 ottobre 2000, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo riguardante la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra gli Stati contraenti in questione.
- (3) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva in materia di IVA per quanto concerne, da un lato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento dei ponti di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tali ponti.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 7 febbraio 2001.
- (5) In assenza di misure di deroga i lavori di costruzione, riparazione e rinnovamento eseguiti su territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti su territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva in materia di IVA; inoltre, ciascuna importazione

---

<sup>3</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

dalla Repubblica di Polonia in Germania di beni utilizzati per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania.

- (6) Le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a semplificare le disposizioni di carattere fiscale per le imprese incaricate dei lavori in questione.
- (7) Le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente deroghe alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. L'accordo riguarda la costruzione e la successiva manutenzione di cinque ponti di confine sulla Neiße e di un ponte di confine sul Torfkanal, nonché la corrente manutenzione di due ponti di confine esistenti, sulla Neiße, tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell'allegato A della presente decisione.

Le deroghe previste dall'accordo sono definite agli articoli 2, 3 e 4.

#### *Articolo 2*

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, per quanto riguarda i tre ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e il ponte di confine esistente la cui manutenzione è ugualmente di competenza della Repubblica federale di Germania, gli stessi ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione si considerano, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

#### *Articolo 3*

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, per quanto riguarda i tre ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia nonché il ponte di confine esistente la cui manutenzione è ugualmente di competenza della Repubblica di Polonia, gli stessi ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione, si considerano, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

#### *Articolo 4*

In deroga all'articolo 2, punto 2 della sesta direttiva, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Repubblica di Polonia non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto,

qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione dei ponti di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

*Articolo 5*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **SCHEMA FINANZIARIA**

La decisione proposta, qualora adottata, avrà un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

## **Allegato A**

I ponti di cui all'articolo 1 della presente decisione sono quelli sottoelencati:

1. La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:
  - (a) ponte sulla Neiße tra Hagenwerder e Radomierzyce al punto 167+230;
  - (b) ponte sulla Neiße tra Görlitz e Zgorzelec al punto 151+670;
  - (c) ponte sul Torfkanal tra Garz e Swinoujscie.
2. La Repubblica di Polonia sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:
  - (a) ponte sulla Neiße tra Forst e Zasieki al punto 47+500;
  - (b) ponte sulla Neiße tra Krauschwitz e Leknica al punto 81+970;
  - (c) ponte sulla Neiße tra Deschka e Piensk al punto 134+930.
3. La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:
  - (a) ponte sulla Neiße tra Podrosche e Przewoz al punto 100+850.
4. La Repubblica di Polonia sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:
  - (a) ponte sulla Neiße tra Ostritz e Krzewina Zgorzelecka al punto 176+090.